



COMUNE DI GENOVA

Disciplinare dei rapporti tra il Comune di Genova e la A.S.D. P.S. PALMARESE in relazione all'affidamento, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, per ormeggio imbarcazioni, di una porzione dello specchio acqueo, dei relativi pontili e delle aree a terra pertinenziali ubicati nell'ambito del compendio demaniale marittimo denominato "Fascia di Rispetto di Prà", in concessione al Comune di Genova.

L'anno 2019 il giorno 18 del mese di Novembre in Genova.

Con la presente scrittura privata tra:

il Comune di Genova nella persona Della Dr.ssa Simona Lottici nata a Genova il 28.09.1971, nella sua qualità di Direttore della Direzione Valorizzazione del Patrimonio e Demanio Marittimo, ai sensi del Provvedimento del Sindaco n. 381 del 13 dicembre 2017

e

la A.S.D. P.S. PALMARESE con sede in Via Pra' 43 B, 16157 GENOVA, codice fiscale 034742920105, nella persona del Signor Cilione Giovanni, nato a Melito P.S. (RC), 25/1/1960, residente a Genova, Via Durante 5/33, c.f. CLNGNN60M25F112E, nella sua qualità di legale rappresentante domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione.

il Comune di Genova, in qualità di concessionario dell'area demaniale, e la A.D.S. P.S. PALMARESE convengono e stipulano quanto segue

Art. 1) OGGETTO



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Il Comune di Genova, come sopra rappresentato, affida alla A.S.D. P.S. PALMARESE (di seguito detto "affidatario"), la gestione delle seguenti zone della Fascia di Rispetto di Prà, appartenente al demanio marittimo in concessione al Comune di Genova in forza dell'atto Rep. 85 - Reg. 9/2019 del 30.09.2019 rilasciato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, comprensivo dell'espressa autorizzazione ex art. 45 bis Cod. Navigazione a favore di detta Associazione:

- mq. 5.510 di specchio acqueo;

- mq. 3.665 di aree a terra individuati presso l'ambito di ponente del compendio in concessione;

per l'esercizio di attività sportive (pesca e nautica), il tutto meglio individuato nella allegata planimetria;

#### **Art. 2) DURATA**

L'affidamento (in conformità con la durata della concessione demaniale marittima rilasciata in favore della Civica Amministrazione) ha inizio il giorno 1.10.2019 e andrà a scadere improrogabilmente il giorno 31.12.2049, salvo modifiche in merito alla durata della concessione demaniale marittima rilasciata in capo al Comune di Genova, con esclusione di qualsiasi forma di rinnovo tacito.

L'affidatario potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso al Comune, mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

#### **Art. 3) CANONE**

Il canone annuo è fissato in €. 14.700,76

(quattordicimilasettecento/76).

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| Tale importo è determinato ai sensi dell'art. 4 della Convenzione    |
| stipulata tra il Comune di Genova e l'Associazione PràViva il        |
| 10.06.2019, relativa all'individuazione del nuovo modello gestionale |
| della Fascia di Rispetto di Prà.                                     |

L'importo di cui sopra è soggetto a rivalutazione annuale sulla base delle variazioni degli indici ISTAT, e sarà corrisposto a rate entro la data indicata sui bollettini di c/c postale inviati periodicamente dal Comune di Genova. In caso di mancato pagamento, alla data di scadenza, sarà applicato sull'importo l'interesse legale in corso, senza necessità, da parte del Comune, di costituire in mora il debitore.

#### **Art. 4) DEPOSITO CAUZIONALE**

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| L'affidatario, a garanzia di adempimento delle obbligazioni assunte, ha |
| effettuato un deposito cauzionale di €. 3.675,19                        |

(tremilaseicentosettantacinque/19), mediante Bonifico su  
IBAN IT05N07601016000000000000003178 in date 18/11/2019

L'affidatario prende atto che tale cauzione sarà restituita solo a fine dell'affidamento, dopo la riconsegna degli spazi occupati, la regolarizzazione dei conti ed il pagamento di ogni eventuale debito da parte del affidatario. In caso di residui debiti il Comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione, incamerandola tutta od in parte, previa semplice comunicazione all'affidatario.

La cauzione potrà essere altresì incamerata, in tutto o in parte, nel caso di riscontrati danneggiamenti all'immobile al momento della riconsegna, derivanti dall'utilizzo improprio da parte dell'affidatario.

#### **Art. 5) OBBLIGHI E SPESE A CARICO DELL’AFFIDATARIO**

Sono a carico dell'affidatario le spese del presente atto, quelle di registro, le utenze che dovranno essere allo stesso intestate, i costi sostenuti per il carenaggio e, in generale, per tutti gli altri servizi che verranno effettuati per lo svolgimento delle attività nautiche svolte nel compendio demaniale in oggetto, le spese relative alla manutenzione dell'area ed ogni altro onere fiscale, presente e/o futuro, afferente e consequenziale al presente affidamento.

L'affidatario si obbliga inoltre a quanto segue:

- a) conservare in buono stato di manutenzione e decoro le imbarcazioni e gli spazi assegnati;
- b) l'ormeggio dei natanti dovrà essere ordinato e non dovrà impedire la movimentazione delle altre imbarcazioni che hanno accesso al canale di calma;
- c) garantire, a pena di decadenza, la pulizia e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli spazi assegnati;
- d) riconoscere che, ogni responsabilità per danni a persone e cose derivanti eventi meteo marini, sarà totalmente a suo carico;
- e) riconoscere che, trattandosi di Demanio Marittimo, l'uso e il godimento del bene sono disciplinati dalle norme del Codice della Navigazione e dalle Ordinanze della Capitaneria di Porto, che si impegna a rispettare;
- f) mallevare il Comune da ogni responsabilità in ordine alla gestione dell'area;
- g) effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed il

successivo conferimento ai soggetti all'uopo incaricati;

h) nel caso in cui vengano versate nello specchio acqueo, a causa di avaria, operazioni di manutenzione o affondamento delle imbarcazioni della Associazione o dei Soci della stessa, sostanze inquinanti ( a titolo di esempio idrocarburi, oli ), l'affidatario dovrà provvedere immediatamente a circoscrivere a propria cura e spese, - ed eventualmente addebitare le stesse al socio proprietario dell'imbarcazione causa dell'inquinamento - il tratto di specchio acqueo inquinato con apposite panne galleggianti, fino alla completa pulizia, asportazione e bonifica come disciplinato dalla precedente lettera c) in conformità alle disposizioni impartite al riguardo dall'autorità marittima;

i) fornire, entro 30 giorni dalla stipula della presente scrittura, l'elenco degli assegnatari dei vari posti barca, i dati tecnici delle imbarcazioni, la durata dei relativi contratti;

j) ad assegnare i posti barca sulla base di apposite graduatorie con procedure trasparenti, tali da garantire imparzialità dell'assegnazione e a non trasferire i medesimi posti barca tra privati. Inoltre chi subentra nella proprietà di un'imbarcazione non potrà accampare alcun diritto in ordine alla titolarità del posto barca;

k) far sì che gli associati titolari dei posti barca /ormeggio non esercitino attività commerciale, o d'impresa, con l'unità da diporto ormeggiata o attraccata;

l) stipulare una Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, nonché una Polizza assicurativa per incendio, danni causati da atti

vandalici, terrorismo, sabotaggio e calamità naturali ai beni e alle strutture oggetto dell'affidamento, con un massimale non inferiore al loro valore commerciale;

m) si impegna a provvedere, entro 30 (trenta) giorni, all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), consegnato precedentemente la stipula del presente atto, relativo alle superfici oggetto dell'affidamento in gestione, redatto nelle forme previste dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008);

L'affidatario prende atto che sono assolutamente vietati, a pena decadenza, il trasferimento a terzi dell'affidamento in argomento e la cessione del presente atto.

L'affidatario si obbliga, altresì, a comunicare tempestivamente alla Civica Amministrazione tutte le variazioni che dovessero intervenire in ordine al presente atto, in particolare a richiedere preventiva autorizzazione a qualsiasi variazione dell'assetto sociale (legale rappresentanza, ragione sociale, domicilio, residenza, codice fiscale, sede legale, sede amministrativa, ecc.).

L'affidatario autorizza la Civica Amministrazione a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto di affidamento.

#### **Art. 6) DECADENZA DELL'AFFIDAMENTO**

L'affidatario, riconosce che il Comune di Genova potrà dichiarare la decadenza dell'affidamento per inadempimento degli obblighi previsti dal presente atto e, in particolare, nei seguenti casi:

a) qualora intervengano fatti o situazioni che risultino modificative delle

finalità dell'utilizzo dell'immobile e delle attività in esso espletate;

b) violazione degli obblighi specificatamente indicati alle lettere del precedente articolo 5;

c) mancata corresponsione del canone, nella misura di tre mensilità;

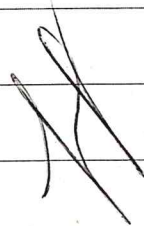
d) trasferimento a terzi dell'affidamento e/o cessione del presente atto;

e) mancata comunicazione di qualsiasi variazione dell'assetto sociale (legale rappresentanza, ragione sociale, domicilio, residenza, codice fiscale, sede legale, sede amministrativa, ecc.);

f) qualora venga verificata successivamente alla stipula del presente atto di concessione la sussistenza, anche a seguito di qualsiasi variazione dell'assetto societario, di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 per effetto delle misure di prevenzione, nonché laddove venga verificata la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa. L'affidatario, entro il termine indicato dalla comunicazione delle contestazioni, ha facoltà di presentare le proprie deduzioni e giustificazioni.

La decadenza non ha luogo allorché, nel caso di mancata corresponsione del canone di cui alla lettera c), il concessionario entro il termine anzidetto provveda a saldare le somme dovute.

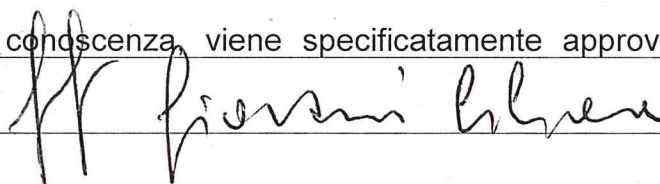
La morosità può essere sanata per non più di tre volte nel corso della durata della concessione. Ulteriori morosità, anche di importo inferiore a quanto previsto al punto c) del presente articolo, comporteranno la decadenza della concessione. Tale clausola, di cui si è presa particolare conoscenza, viene specificatamente approvata e sottoscritta:



#### **Art. 7) MANUTENZIONE**

L'affidatario accetta le porzioni di aree (in acqua e a terra) nello stato in cui si trovano. Ogni eventuale lavoro di riattamento o miglioramento o addizione dovrà preventivamente essere autorizzato dal Comune, anche ai fini demaniali marittimi, e sottostare alle norme imposte dal Codice della Navigazione senza che con ciò venga mutata la destinazione originaria del bene.

Resta inteso che tali interventi restano a completo carico dell'affidatario, il quale si impegna a non richiedere, in nessun tempo, al Comune alcun rimborso od indennizzo per le spese sostenute. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale, al termine dell'affidamento, si riserva la facoltà di acquisire le opere eseguite od ordinarne la demolizione a cura e spese dell'affidatario. Tale clausola, di cui è presa particolare conoscenza, viene specificatamente approvata e sottoscritta:



L'Affidatario si impegna a provvedere all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.)

#### **Art. 8) RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI**

Nessuna obbligazione assume la Civica Amministrazione per il rilascio di eventuali autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni; il conduttore pertanto, è tenuto a corrispondere il canone dalla data di cui all'art. 2) anche se, per causa di ritardi nel rilascio delle autorizzazioni stesse, non potrà fruire dell'immobile a decorrere dalla

data sopra citata.

L'affidatario prende atto che la presente concessione non costituisce titolo idoneo ad esonerarlo dalla richiesta di ulteriori autorizzazioni e dal pagamento dei relativi corrispettivi, laddove previste dalla normativa vigente (ad es. occupazione suolo pubblico, passo carrabile, ecc.) così come il pagamento del relativo canone non costituisce assolvimento di eventuali obblighi tributari, laddove previsti.

#### **Art. 9) CODICI FISCALI**

- COMUNE DI GENOVA: 00856930102

- A.S.D. P.S. PALMARESE: 034742920105

#### **Art. 10) DOMICILIO**

Ai fini del presente atto la Civica Amministrazione elegge il proprio domicilio nel Palazzo Comunale di Via Garibaldi, 9 e l'affidatario in Via Prà 43 B, 16157 GENOVA

#### **Art. 11) PERFEZIONAMENTO DELL'ATTO**

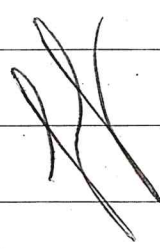
Il presente atto obbliga immediatamente L'affidatario mentre sarà vincolante per la Civica Amministrazione solo dopo l'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi.

Letto, approvato e sottoscritto:

**p. IL COMUNE DI GENOVA**

*Simone Laticu*

**p. A.S.D. P.S. PALMARESE**

*fiorenza blane* 

18 NOV 2019

